

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 1 DEL 13/01/2020

Procedura per l'affidamento in concessione dello sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle paline e pensiline di fermata autobus adibiti al servizio urbano di TPL del Comune di Modena a fronte della corresponsione di un canone per la durata di 3 anni – esito di gara: determinazioni

L'Amministratore Unico

Andrea Burzacchini, nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società "Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena S.p.A." ("aMo"), dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15/04/2019;

Premesso che

1. In data 22/10/2019 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle paline e pensiline di fermata autobus adibiti al servizio di TPL del Comune di Modena a fronte della corresponsione di un canone;
2. Entro il termine del 18/11/2019 giungevano tre manifestazioni di interesse di operatori economici (Avip Italia S.r.l., Adriatica Pubblicità s.r.l. e Medio One S.r.l.) da invitare alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
3. In data 25/11/2019 con lettera (prot. aMo n. 3435/19) veniva trasmessa la relativa lettera di invito con richiesta di preventivo agli operatori economici sopra indicati;
4. Entro la data del 13/12/2019 alle ore 12:00 come da lettera di invito giungevano due offerte da Avip Italia s.r.l. e Media One s.r.l.;
5. In data 17/12/2019 alle ore 10:00 si riuniva il seggio di gara composta dal Presidente Alessandro Di Loreto, Direttore, e due componenti Simone Stermieri, addetto al Patrimonio e Davide Bartoli, addetto Ufficio Legale, anche in qualità di Segretario, per l'esame delle due offerte pervenute;

6. Dall'esame delle offerte risultava quale affidatario della concessione la società Avip Italia S.r.l., con sede a Mappano (TO), che offriva il prezzo di Euro 243.000,00 a fronte di un prezzo posto a base di gara di Euro 200.000,00, mentre l'offerta di Media One s.r.l. non è stata ritenuta valida in quanto non in grado di sottoscrivere un'offerta con i valori previsti nella selezione;


Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di approvare l'affidamento della concessione per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle paline e pensiline di fermata autobus adibiti al servizio urbano di TPL del Comune di Modena alla società Avip Italia s.r.l., con sede a Mappano (TO), per un canone di Euro 243.000,00 (duecentotrenta/00) quale corrispettivo per la durata triennale del contratto per l'utilizzo degli spazi pubblicitari;
- 2) Di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante;
- 3) Di dare disposizione al Direttore circa gli accertamenti di legge sull'affidatario e il perfezionamento del Contratto per l'affidamento della Concessione.

Modena lì, 13/01/2020

L'Amministratore Unico
Andrea Burzacchini



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE E PENSILINE DI FERMATA AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO URBANO DI TPL DEL COMUNE DI MODENA A FRONTE DELLA CORRESPONSIONE DI UN CANONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

tra

Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. (“aMo”), con sede legale a Modena, Strada Sant’Anna 210, capitale sociale di Euro 5.312.848,00 i.v. e iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena n. 02727930360, codice fiscale e P.IVA n. 02727930360, in persona del Direttore Alessandro Di Loreto, debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dalla Procura Speciale rep. 87016 del Notaio Giuliano Fusco ai sensi dell’art. 23 dello Statuto societario,

e

Avip Italia s.r.l., con sede legale a Mappano (TO), via Galileo Galilei 12/14, capitale sociale 5.000.000,00 i.v., codice fiscale e P.IVA n. 10419630016, in persona del procuratore Paradisi Paolo, coma da Procura del 21/02/2011 Notaio Cappelli Raffaella Rep 16331/10181 (“**Concessionaria**”);

Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento in concessione

Il presente Contratto ha per oggetto la concessione in esclusiva per la durata di n. 3 (tre) anni degli spazi pubblicitari disponibili sulle pensiline e paline di fermata autobus gestite da aMo adibiti al servizio di trasporto pubblico locale (“TPL”) nel Comune di Modena e decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Il numero e ubicazione degli impianti sono riportati negli allegati “1” e “2” al presente Capitolato.

Lo sfruttamento a fini pubblicitari delle paline e delle pensiline dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e nel Piano generale degli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale di Modena.

Art. 2 - Determinazione della superficie pubblicitaria disponibile

La consistenza attuale degli impianti installati nel territorio oggetto di gara è la seguente:

n° 155 pensiline di cui all’allegato “1”;

n° 186 paline grandi di cui all’allegato “2”;

n° 616 paline piccole di cui all’allegato “2”;

per un totale di n° 957 impianti di fermata bus.

Paline e pensiline potranno essere oggetto di rimozione e/o spostamento successivamente all’aggiudicazione della gara, così come indicato all’art. 3 del presente Capitolato.





Sulle paline grandi lo spazio utilizzabile ai fini della pubblicità è pari alla superficie, lato posteriore rispetto al senso di marcia, del pannello di dimensione cm. 98 x 138 e alla superficie, lato anteriore rispetto al senso di marcia, del pannello di dimensione cm. 98 x 70, per n° 186 paline grandi; la superficie complessivamente disponibile risulta, pertanto, pari a mq. 375 (arrotondato per difetto).

Sulle paline piccole lo spazio utilizzabile ai fini della pubblicità è pari alla superficie, lato posteriore rispetto al senso di marcia, del pannello di dimensione cm. 52 x 105 e alla superficie, lato anteriore rispetto al senso di marcia, del pannello di dimensione cm. 52 x 76, per n° 616 paline piccole; la superficie complessivamente disponibile risulta, pertanto, pari a mq. 575 (arrotondato per difetto).

Sulle n° 155 pensiline, la superficie concessa corrisponde alla parete laterale bifacciale di dimensione di cm. 120 x 180 (entrambi i lati), lo spazio utilizzabile ai fini della pubblicità sulle pensiline risulta, pertanto, pari a mq. 665 (arrotondamento per difetto).

Variazioni della superficie complessiva disponibile, come sopra determinata, intervenute successivamente all'aggiudicazione della gara, non costituiscono titolo per richiedere riduzioni, aumenti del canone di concessione o riserve di qualsiasi natura, a condizione che tali variazioni non comportino una modifica degli spazi concessi superiore al 12%.

Nel caso in cui si verificasse, dopo l'aggiudicazione della gara, una variazione della superficie complessiva disponibile oltre il limite del 12% sopra indicato, le Parti (aMo e Concessionaria) definiranno aumenti o riduzioni del canone, tenuto conto della quantità effettivamente variata degli spazi.

Art. 3 - Obblighi derivanti dalla concessione

Rientrano nelle obbligazioni contrattuali, oltre il pagamento del canone di concessione, le seguenti prestazioni, a cura ed onere della Concessionaria:

- 1) custodia, fruibilità e mantenimento dell'integrità e dell'utilizzo degli impianti pubblicitari di cui la Concessionaria assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;
- 2) pulizia degli impianti nel loro complesso (palina e pensilina) con cadenza almeno semestrale;
- 3) non creazione di situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/92 e sm.e.i.;
- 4) rispettare tempestivamente gli adempimenti dichiarativi e di pagamento connessi all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti del soggetto gestore dell'imposta;
- 5) osservanza degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni;





- 6) applicazione nei confronti del personale dipendente di tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 7) rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti e sottoposti.

Il servizio di gestione degli impianti dovrà essere conforme alle modalità determinate al termine della procedura di gara.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di custodia e pulizia degli impianti sarà contestata per iscritto a mezzo telefax e/o email da aMo e la Concessionaria sarà tenuta a provvedervi entro il termine indicato.

In caso d'inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, aMo potrà provvedervi d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione indicata all'art. 14.

La Concessionaria ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, tutta la documentazione inerente la corretta esecuzione della concessione, per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte di aMo.

Sarà cura di aMo effettuare controlli nel periodo di durata dell'appalto al fine di verificarne le condizioni di manutenzione e conservazione. Il referente di aMo per l'attività di controllo verrà comunicato successivamente all'aggiudicazione.

Art. 4 - Oneri della Concessionaria - Oneri a carico di aMo

A) Si intendono a totale carico della **Concessionaria**:

- le spese relative alla custodia, manutenzione e pulizia degli impianti presenti alle fermate dotate di esposizioni pubblicitarie;
- le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e/o dai Comuni ove sono collocati gli impianti.
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese, compresi gli oneri di discarica;
- ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi contenuti nell'offerta.

B) **aMo** è tenuta:




Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.

Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena - Tel. 059.9692001 - Fax. 059.9692002

Sito: www.amo.mo.it - Mail: infotpl@amo.mo.it - PEC: amo.mo@legalmail.it

C.F./P.I. 02727930360 - Iscrizione registro imprese di Modena N. 02727930360 - Capitale sociale interamente versato € 5.312.848,00



- a sostenere le spese di spostamento degli impianti (paline e pensiline), per esigenze di pubblico trasporto, di organizzazione della viabilità e della sosta, e/o altri motivi di pubblico interesse;
- a sostenere le spese di rimozione, smaltimento e trasporto a rifiuto dei manufatti di cui sia necessaria la sostituzione;
- a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sostegno (paline e pensiline) degli espositori pubblicitari, compatibilmente con le risorse disponibili in ciascun anno di durata della Concessione;
- alla gestione utenze elettriche di illuminazione delle pensiline dotate di bacheca illuminata;
- a designare un Referente quale interlocutore unico della Concessionaria per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, con compito di coordinare o promuovere gli adempimenti di aMo in ordine all'attuazione del contratto stesso.

Art. 5 - Durata - Canone di Concessione ed aggiornamento Istat

La concessione avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di decorrenza contrattuale.

La concessione d'uso degli spazi pubblicitari è subordinata al pagamento ad aMo, da parte della Concessionaria, di un corrispettivo in denaro a titolo di canone pari a Euro 243.000,00 (duecentoquarantatremila/00).

Per ciascun anno di validità della concessione, quindi, la Concessionaria verserà ad aMo un canone pari all'importo di Euro 81.000,00 (ottantunomila/00).

Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione d'uso, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno (compreso) dalla decorrenza contrattuale e fino al 31 dicembre (compreso). Nell'anno di scadenza della concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).

L'importo del canone verrà aggiornato annualmente, già a partire dalla decorrenza contrattuale, in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, stabilendo sin d'ora come indice di partenza il mese successivo alla data di decorrenza contrattuale.

Nessuna rettifica verrà apportata al canone annuo di concessione per variazioni, intervenute successivamente all'aggiudicazione della gara, della superficie complessiva disponibile così come determinata nel presente Contratto, oltre il limite del 12%.

Nel caso di superamento del limite sopra descritto e quindi di aggiornamento del canone annuo di concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo, così come ridefinito tra le





Parti, per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal ricevimento della comunicazione di variazione del canone (compreso) e fino al 31 dicembre (compreso) dell'anno di riferimento.

Art. 6 - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Il canone annuo dovrà essere liquidato in tre rate, di pari importo, anticipate rispettivamente entro il 31 marzo, ed entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno solare.

Il pagamento della prima rata dovrà essere eseguito nel termine ultimo di giorni 90 (novanta) dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della gara.

Il versamento di quanto dovuto, dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la **UNICREDIT S.p.A. viale Cialdini 3 - 41123 MODENA CODICE IBAN: IT46H0200812908000030012364.**

Nel caso in cui la Concessionaria ritardi il pagamento di una rata di oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine stabilito, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale, vigente tempo per tempo, calcolato in ragione dei giorni di ritardo.

Per ritardi nei pagamenti superiori ai 60 (sessanta) giorni aMo potrà procedere alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione, con riserva di rivalsa per i danni subiti.

Il valore del canone non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Concessionaria otterrà come corrispettivo dell'utilizzo degli stessi.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, alle commesse pubbliche; in difetto, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.

Art. 8 - Utilizzo e sfruttamento pubblicitario degli impianti

Sulle infrastrutture di fermata (paline e pensiline) è consentito esercitare attività di pubblicità esclusivamente all'interno degli spazi ad essa riservati, che debbono essere tenuti in buon ordine e stato di conservazione. Gli spazi pubblicitari disponibili sono quelli negli appositi pannelli contenuti nelle paline e nelle bacheche delle pensiline, di cui al precedente art. 2.

Relativamente agli spazi anteriori delle paline gli stessi sono destinati al 50% per l'informazione all'utenza sulle linee di TPL, ed aMo ha facoltà, anche senza preavviso, di utilizzare integralmente tale spazio qualora il 50% riservato ad aMo stessa risultasse insufficiente per l'inserimento delle informazioni su tutte le linee bus in transito alle fermate.





Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nel presente Capitolato.

Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente ed unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata.

Art. 9 - Approvazione dei messaggi pubblicitari

aMo si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, in concorrenza con gli interessi di aMo.

aMo ha, inoltre, la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata a mezzo telefax e/o email, in base ai principi sopra citati, o esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata. In caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Concessionaria di tutte le spese relative e conseguenti.

Deve essere riservato a favore di aMo, con installazione a carico del concessionario, almeno il 10% degli spazi pubblicitari disponibili in aree urbane centrali, per campagne pubblicitarie di interesse di aMo e del Gestore dei servizi di TPL, che non superino complessivamente nell'arco dell'anno i 30 giorni naturali e consecutivi.

E' vietato subaffidare la vendita degli spazi pubblicitari di cui al presente articolo.

Art. 10 - Danneggiamenti e mantenimento della funzionalità degli spazi pubblicitari

La Concessionaria dovrà, a proprio esclusivo onere e cura, provvedere tempestivamente ad effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità di tutti gli spazi pubblicitari oggetto della concessione in uso, che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo della validità contrattuale, risultare rotti o danneggiati, imbrattati da vernici o altro materiale, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista.


Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso aMo) da parte della Concessionaria.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Concessionaria con tempestività, responsabilità ed accuratezza, nonché rispettando le scelte tecniche adottate al momento della compilazione del presente Capitolato.

Le ispezioni che aMo si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Concessionaria dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.

Tutti gli elementi che saranno installati in sostituzione, per effetto del presente articolo, non incidono sui quantitativi oggetto della fornitura, né alcuna pretesa od opposizione potrà essere avanzata dalla Concessionaria ad aMo.





Art. 11 - Responsabilità per danni e garanzie

La Concessionaria è obbligata a vigilare sull'integrità degli spazi pubblicitari oggetto della concessione e a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione.

Qualora dagli spazi pubblicitari, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimoni pubblici e/o privati, l'impresa resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare aMo da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati.

aMo resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Concessionaria afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

Art. 12 Proprietà - scadenza del contratto

Il sistema delle infrastrutture di fermata del servizio di TPL, costituito dall'insieme di paline e pensiline, è di proprietà del Comune di Modena, concesso in uso all'Agenzia per la Mobilità di Modena.

Tutti i manufatti alla cessazione del Contratto dovranno essere riconsegnati ad aMo in stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione, fatto salvo il naturale deperimento, con gli spazi pubblicitari liberi.

Art. 13 - Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto la Concessionaria dovrà costituire, a pena di decadenza, il deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo del Contratto per un importo di Euro 24.300,00.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. Si ribadisce che la mancata costituzione della garanzia nei tempi stabiliti da aMo, comporta, ai sensi del comma 3 del succitato articolo, la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del contratto, ogni qualvolta aMo ne disponga l'incameramento, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento in concessione

aMo può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.





La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna ad aMo dei siti occupati e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

Art. 15 - Decadenza e risoluzione dell'affidamento in concessione

Costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone dovuto;*
- b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico della Concessionaria con la concessione e con il Capitolato;*
- c) il mancato, tempestivo e corretto versamento dell'imposta sulla pubblicità;*
- d) qualora i casi di constatata negligenza rispetto ai termini e prescrizioni contrattuali della Concessionaria si ripetessero più di tre volte in un anno;*
- e) il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria della Concessionaria;*
- f) gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;*
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.*

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), aMo, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto la Concessionaria inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine la Concessionaria non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o accoglibili, aMo intima per iscritto alla Concessionaria di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente detto termine l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risolto di diritto.

Alla data d'intervenuta decadenza tutti i patti tra aMo e la Concessionaria aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, aMo sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dalla Concessionaria a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza della Concessionaria comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.





A tal fine aMo si rivarrà sulla garanzia prestata dalla Concessionaria, ai sensi di quanto successivamente disposto dal presente Capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti della Concessionaria stessa.

Art. 16 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni da parte di aMo. Nei casi di cessione di azienda e trasformazione, fusione e scissione societaria si applica l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e sm.e.i.

Art. 17 - Penalità

L'irregolarità, il mancato adempimento dei sopraelencati obblighi darà luogo, previa notifica da parte di aMo e trascorso il termine ivi indicato, all'irrogazione di una penale nelle misure sotto indicate una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00) per:

- a) alterazione integrità degli impianti pubblicitari;
- b) rimozione e/o sostituzione dei supporti espositivi e/o dei pannelli palina con altri aventi caratteristiche non equivalenti agli originali, o comunque non ritenuti idonei dal Responsabile di aMo;
- c) occupazione da parte della Concessionaria di spazi diversi da quelli consentiti per l'installazione dei messaggi pubblicitari anche da soggetti terzi; penalità applicata per ogni giorno di occupazione dello spazio e per ogni singolo impianto interessato. Resta fermo l'obbligo a carico della Concessionaria di procedere senza indugio alla rimozione di quanto apposto in violazione;
- d) inadempienza contrattuale del rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 del presente Capitolato, non trattato nei precedenti punti;

La penalità verrà applicata per ogni infrazione commessa e per singolo impianto.


Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora la Concessionaria non provveda al pagamento aMo si rivarrà sulla cauzione; in tali casi, l'integrazione della cauzione deve avvenire, pena la risoluzione del Contratto, entro 30 giorni successivi alla data di incameramento della somma da parte di aMo a titolo di penalità.

Quanto sopra non pregiudica il diritto di aMo al risarcimento dell'eventuale superiore danno sofferto per effetto dell'inadempimento della Concessionaria.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, stabilendo sin d'ora come indice di partenza il mese successivo dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della gara.





Art. 18 - Controversie

Qualunque controversia comunque ed in qualsiasi modo derivante o connessa al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art. 19 - Variazioni e recesso

La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di concessione aggiuntiva.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte delle Amministrazioni territorialmente competenti, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, aMo ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.

Art. 20 - Richiami di Legge

La Concessionaria, per quanto non richiamato nel presente Capitolato, sarà comunque tenuta all'osservazione di tutte le Leggi e Regolamenti che disciplinano gli appalti, i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, e delle Leggi antinquinamento attualmente in vigore.

Modena lì,

Il Direttore di aMo
Alessandro Di Loreto

Il Procuratore di Avip Italia S.r.l.
Paolo Paradisi

